

Art. 4. - Le risorse della Cassa sono costituite da:

1. l'incasso delle partecipazioni nel sistema di assicurazione familiare di cui all'articolo 2 della presente legge;
2. le somme che sono versate alla Cassa in esecuzione dell'articolo 3 della presente legge;
3. le donazioni, gli atti di ultima volontà e le liberalità accettate dal Consiglio di amministrazione della Cassa;
4. ciò che nel bilancio generale dello Stato è destinato al sostegno della Cassa;
5. i frutti dei beni della Cassa.

Art. 5. - Alla Cassa si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge n. 66 del 1971 relativa all'istituzione dell'ente pubblico denominato "Banca sociale Nasser".

Art. 6. - La presente legge è pubblicata su *al-Garida al-rasmiya*, ed entra in vigore il giorno seguente la data della sua pubblicazione.

Alla presente legge è apposto il sigillo di Stato. Essa è applicata come una delle leggi dello Stato.

Marocco

Preambolo

Il Nostro Signore il Comandante dei Credenti, Sua Maestà il Re Muhammad VI, che Dio lo renda vittorioso, da quando è salito al trono dei Suoi gloriosi avi, ha posto la promozione dei diritti umani al centro del progetto sociale democratico e moderno, che Sua Maestà, che Dio lo conservi, guida. Tra questi vi è il giusto trattamento della donna, la protezione dei diritti del fanciullo, la difesa della dignità dell'uomo, nell'adesione ai valori (*magali*) dell'islam tollerante, nella giustizia, nell'uguaglianza e nella responsabilità reciproca, nello sforzo interpretativo dell'*ijtihad* e nell'apertura allo spirito del tempo e alle esigenze dello sviluppo e del progresso.

Sua Maestà il compianto Muhammad V, che Dio renda leggera la terra della sua tomba, già si era preoccupato, all'alba del recupero della sovranità del Marocco, di stabilire una *Mudawwana* dello statuto personale, destinata a costituire un matrone fondamentale nella costruzione dell'edificio dello stato di diritto (*dawlar al-qanun*) e nell'unificazione delle regole in questo campo. L'opera di Sua Maestà il compianto Hassan II, che Dio illumini la sua tomba, si segnala per la consacrazione costituzionale dell'uguaglianza davanti alla legge. Il defunto Re, che Dio benedica il suo spirito, consacrava alle questioni della famiglia un interesse supremo, con evidenti effetti in tutti i campi della vita politica, istituzionale, economica, sociale e culturale. Come conseguenza, la donna marocchina ha assunto una posizione più elevata, e le è stata data l'opportunità di partecipare attivamente ai diversi ambiti della vita pubblica.

Nella stessa linea, e seguendo la retta via dei Suoi venerati nonni e padri, Sua Maestà il Re Muhammad VI, che Dio lo renda vittorioso, si è dimostrato determinato a dare piena espressione alla democrazia di prossimità e partecipativa. In risposta alle legittime aspirazioni del popolo marocchino, confermando la volontà condivisa, che riunisce tutte le componenti della società nella sua guida, sulla strada della riforma generale e del rapido progresso, del rafforzamento della diffusione della civiltà del Regno, Sua Maestà il Re, che Dio lo conservi, ha fatto della famiglia marocchina, basata sulla responsabilità condivisa, sull'affetto, sull'uguaglianza, sulla giustizia, sulla convivenza secondo quanto è conveniente (*bil-ma'rif*) e fondata sulla sua educazione dei fanciulli, un matrone essenziale nella democratizzazione della società, considerando la famiglia il suo nucleo fondamentale.

Sua Maestà Muhammad VI, che Dio lo renda vittorioso, avendo assunto la funzione suprema di guida dei credenti, con saggezza si è dedicato a tale nobile scopo, incaricando una commissione reale costitutiva, che comprendeva i più eminenti

ti "islamici" ed esperti, uomini e donne, di numerose tendenze e svariate specializzazioni, per redigere una revisione sostanziale della Mudawwana dello stato presente. Così pure Sua Maestà, che Dio lo renda potente, prese cura di fornire alla commissione con continuità le proprie illuminanti direttive, le proprie esecutive istruzioni in vista della preparazione di un progetto di nuova Mudawwana per la famiglia, ponendo l'enfasi sull'obbligatorietà delle disposizioni della Legge divina e dei valori dell'islam tollerante e invitando all'impiego dell'interpretazione (*dal-igibah*) nella deduzione delle disposizioni, sotto la guida di ciò che esige lo spirito del tempo e del progresso e l'impegno del Regno verso i diritti umani così come internazionalmente definiti.

Frutto della eccelsa sollecitudine reale è la realizzazione storica di questa Mudawwana avanzata nei suoi contenuti e nella sua forma con uno stile giuridico-legislativo moderno, in armonia con le prescrizioni e i valori dell'islam tollerante e generoso, che propugnano soluzioni equilibrate, eque e operative. Tali soluzioni rivelano un'interpretazione (*dal-igibah*) illuminata e aperta, e con il loro testo consacrarono i diritti umani e di cittadinanza per tutti i marocchini, donne e uomini allo stesso modo, nel rispetto dei rifondatori religiosi celesti.

Il Parlamento, nelle sue due camere, è orgoglioso per lo spirito di saggezza, di ponderatezza, di responsabilità, di realismo che ha spinto Sua Maestà Muhammad VI, che Dio lo renda vittorioso, a inaugurare il processo di elaborazione di questo monumento giuridico e sociale, ed è fiero per il cambiamento storico notevole rappresentato dalla Mudawwana della famiglia, che considera un testo giuridico fondatore della società democratica moderna.

I rappresentanti della nazione in Parlamento apprezzano altamente l'iniziativa democratica di Sua Maestà il Re di sottoporre alle due camere il progetto di Mudawwana della famiglia perché lo esaminino. Il Re, in qualità di comandante dei credenti e di rappresentante supremo della nazione, conferma così la sua fiducia nel ruolo vitale affidato al Parlamento nella costruzione democratica dello Stato delle istituzioni.

Allo stesso modo il Parlamento esprime riconoscenza per la cura posta da Sua Maestà il Re nel creare una giustizia della famiglia specializzata, equa, qualificata, moderna e efficiente, confermando la mobilitazione di tutte le sue componenti dietro nostro signore il Comandante dei credenti, al fine di assicurare tutti i mezzi e i testi in grado di garantire la realizzazione di un dispositivo legislativo completo e armonioso, al servizio della coesione della famiglia e della solidarietà sociale.

In base a tutte queste considerazioni, il Parlamento, fiero per i propositi edificanti e per le direttive illuminate nello storico discorso pronunciato da Sua Maestà in occasione dell'apertura del secondo anno legislativo della settima legislatura, li adotta considerandoli il miglior preambolo possibile alla Mudawwana della famiglia, in particolare ciò che segue dell'allocuzione di Sua Maestà, che Dio lo sostenga:

"Con le Nostre Alte direttive rivolte a questa Commissione ed esprimendoci a proposito del progetto di Mudawwana della famiglia, intendevamo sostenere le seguenti riforme essenziali:

1. Addurre una concezione moderna al posto dei concetti che costituiscono offerta alla dignità e all'umanità della donna e affidare la responsabilità della famiglia al due coniugi. A tal proposito, il mio avo il Profeta Muhammad, in pace sia su di Lui, disse "Le donne sono uguali (*benā' uḡ*) agli uomini di fronte alla legge". Così come è riportato aver detto: "È onorato solo l'uomo che le onora, è ignobile solo l'uomo che le umilia".

2. Fare della *wilāyah* un diritto della donna maggiorenne, che ella eserciti secondo la sua scelta e i suoi interessi, sulla base di uno dei commenti al versetto coranico che vieterebbe di costringere la donna al matrimonio senza il suo consenso: "Non impedite loro di sposarsi con i loro mariti se (i due sposi) si sono accordati secondo quanto credono giusto". La donna può, secondo il proprio desiderio, dare incarico di questo al proprio padre o a uno dei suoi parenti.

3. Trattare su un piano di parità donna e uomo per quanto riguarda l'età matrimoniale, unificata a diciotto anni, secondo certe prescrizioni della scuola malikita, affidando alla discrezione del giudice la possibilità di abbassare tale età, in casi giustificati. Allo stesso modo trattare su un piano di parità la ragazza e il ragazzo sottoposti a custodia, lasciando loro la scelta del custode quando abbiamo compiuto l'età di quindici anni.

4. Per quanto riguarda la poligamia, abbiamo avuto cura di far sì che sia tenuto conto dei valori dell'islam tollerante in relazione alla aspirazione alla giustizia, la cui presenza è nell'Omnipotente strettamente legata alla possibilità della poligamia: "Se temete di non esser giusti con loro, (sposate) una sola". Ma l'Omnipotente ha escluso tale giustizia: "Anche se lo desiderate non potrete agire con equità con le vostre mogli". Ciò rende la poligamia legalmente quasi impossibile. Abbiamo però tenuto presente la notevole saggezza dell'islam, che permette all'uomo di sposare una seconda donna, conformemente alla Legge, in caso di forza maggiore, secondo criteri severi e con autorizzazione del giudice, al posto che ricorrere alla poligamia di fatto illegale, che conseguirebbe alla proibizione assoluta della poligamia.

Quindi la poligamia è consentita solo nei casi e alle condizioni Legali seguenti:

— Il giudice autorizza la poligamia soltanto se accetta la capacità del marito di trattare con giustizia su un piano di eguaglianza la nuova moglie e la prima, con i suoi figli, in tutti gli aspetti della vita, e se gli risulta la giustificazione oggettiva ed eccezionale della poligamia;

— La donna può imporre al marito come condizione nel contratto che non sposi altre donne, ciò che è allora considerato un diritto della moglie. A questo proposito Omar bin al-Haythab — che Dio sia soddisfatto di lui — ha detto: "I diritti valgono

solo per le condizioni ad essi relative". Se non è stata apposta alcuna clausola, occorre convocare la prima moglie per ostendere il consenso, e informare la seconda moglie del fatto che il marito è sposato con un'altra, ottenendone l'assenso. E inoltre riconosciuto alla prima moglie il diritto di chiedere il divorzio per danno.

5. Concretizzare la nostra sollecitudine regale nei confronti delle condizioni dei nostri cari sudditi residenti all'estero per eliminare gli ostacoli e le difficoltà al momento della conclusione del contratto di matrimonio. E questo con una semplificazione della procedura, rendendo sufficiente la conclusione del contratto alla presenza di due testimoni musulmani e in una forma ammessa nel paese di residenza e facendo registrare il matrimonio presso i servizi consolari o giudiziari marocchini. In conformità al detto del Profeta: "Facilitate, e non rendete complicato".

6. Rendere il ripudio uno scioglimento del patto matrimoniale esercitabile tanto dal marito che dalla moglie, ciascuno secondo le rispettive condizioni Legali e sotto controllo giudiziario. Ciò si ottiene restringendo l'esercizio arbitrario del ripudio da parte del marito, attraverso regole precise, secondo il detto del Profeta, su di Lui la pace: "Il più odioso degli atti leciti è presso Dio il ripudio". A questo fine è necessario rafforzare gli strumenti di conciliazione e intermediazione, facendo intervenire la famiglia e il giudice. Se il potere di dare ripudio appartiene al marito, esso è attribuito alla moglie per conferimento (*iamlik*). In ogni caso si deve assicurare il diritto della donna ripudiata a conseguire tutto quanto le spetta di diritto, prima di autorizzare il ripudio. Si è adottata una nuova procedura di ripudio, che richiede l'autorizzazione preventiva del Tribunale e che viene di registrare il ripudio prima che siano pagate le somme cui hanno diritto la moglie e i figli nei confronti del marito. Essa prevede inoltre che il ripudio orale nei casi eccezionali non sia ricevibile.

7. Ampliare il diritto della donna di chiedere il divorzio, per inadempimento da parte del marito di una delle clausole inserite nel contratto di matrimonio, o per un pregiudizio inflitto alla sposa, come il mancato pagamento del mantenimento, l'abbandono del domicilio coniugale, la violenza o altre forme di maltrattamenti, sulla base della regola generale del *faql*: "che non via sia danno né danneggiamento reciproco". Ciò rafforza l'uguaglianza e l'equità tra i coniugi. Si è inoltre stabilito il diritto al divorzio consensuale sotto controllo giudiziario.

8. Proteggere i diritti dei bambini, con l'inclusione nel codice di disposizioni delle convenzioni internazionali ratificate dal Marocco. E ciò considerando l'intresse dei fanciulli nella custodia, che è conferita alla madre, quindi al padre e infine alla nonna materna. Se ciò è impossibile, il giudice può decidere l'attribuzione della custodia al parente più idoneo. Si è anche resa la disponibilità di un'abitazione adeguata al custodito un obbligo indipendente dagli altri elementi del mantenimento e si è qualificata come urgente la decisione sulle questioni relative al mantenimento, che va adottata entro il termine massimo di un mese.

9. Tutelare il diritto del bambino alla filiazione paterna (*uzabat*) nel caso in cui la

redazione del contratto di matrimonio è stata impossibile per ragioni di forza maggiore. A tal fine il Tribunale si basa sulle prove prodotte per stabilire la filiazione. È fissato un periodo di cinque anni per decidere le controversie rimaste in sospeso relative a questo settore e questo per risparmiare ai bambini nati in questa situazione sofferenze e privazioni.

10. Attribuire al nipote e alla nipote per via materna, allo stesso titolo che ai figli del figlio, il diritto alla propria quota nell'eredità del nonno nell'atto di ultima volontà obbligatorio, sulla base dell'*igibhad* e dello spirito di giustizia.

11. Per quanto riguarda la questione della gestione dei beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, mantenendo la regola della separazione dei rispettivi patrimoni, si è stabilito il principio per cui è consentito ai coniugi accordarsi, con un atto distinto dal contratto di matrimonio, su un modo di gestione dei beni acquisiti durante il matrimonio. In caso di mancato accordo, si ricorre alle regole ordinarie di prova in modo che il giudice possa valutare la partecipazione di ciascuno dei due coniugi nello sviluppo dei beni della famiglia.

Signore e signori onorevoli parlamentari,

le riforme, di cui ho ricordato le più importanti, non vanno viste come la vittoria di una fazione su un'altra, ma sono una conquista di tutti i Marocchini. Abbiamo vegliato a che esse si accordino con i seguenti principi e riferimenti:

— Nella nostra qualità di Camundante dei credenti, non possiamo permettere ciò che Dio ha vietato, né vietare ciò che ha permesso;

— È necessario ispirarsi ai valori dell'Islam tollerante, che onora l'uomo e protegge la giustizia, l'uguaglianza, la convivenza armoniosa secondo quanto è conveniente; all'unità della scuola malikita e all'*igibhad*, che rende l'Islam adatto a ogni tempo e luogo, per la elaborazione di una moderna Moudawwana della famiglia, che sia in armonia con lo spirito della nostra religione monoteista;

— Non bisogna considerare la Moudawwana come una legge per la sola donna, ma come una Moudawwana per la famiglia, padre, madre e figli. Essa intende allo stesso tempo eliminare l'ingiustizia nei confronti della donna, tutelare i diritti dei bambini e conservare la dignità dell'uomo. Qualcuno di voi forse vorrebbe che la propria famiglia, la propria moglie e i propri figli fossero gettati per la strada, o che il proprio figlio o la propria sorella fossero maltrattati?

— Nella nostra qualità di Re di tutti i Marocchini, non legiferiamo per una fazione e per una parte particolare, ma incarniamo la volontà collettiva della nazione (*umma*), che consideriamo la nostra grande famiglia.

Solleciti verso i diritti dei nostri sudditi fedeli di confessione ebraica, nella nuova Moudawwana della famiglia confermiamo che a loro si applicano le disposizioni dello statuto personale per i Marocchini ebrei.

Benché la Mudawwana del 1957 sia stata adottata, prima della costituzione del parlamento, ed emendata nel 1993, durante il periodo costituzionale transitorio, attraverso *zâhir*, abbiamo ritenuto giusto e necessario sottoporre il progetto di Mudawwana della famiglia al parlamento, per la prima volta, in considerazione delle obbligazioni civili in essa contenute, sapendo che i suoi contenuti scalfiscono rientrano nella competenza del Comandante dei credenti.

Noi ci attendiamo che voi siate all'altezza di questa responsabilità storica, e che rispettiate il carattere sacro dei testi del progetto, che si ispirano ai valori della Legge suona tollerante, e così che approviate le altre disposizioni, le quali non devono essere guardate come perfette o con occhio fanatico, ma devono essere affrontate con realismo e perspicacia, considerandole il frutto di un *ijtihād* adatto al Marocco attuale, nell'apertura allo sviluppo che perseguiamo con saggezza e gradualità, ma con determinazione.

Nella nostra qualità di Comandante dei credenti, giudicheremo del vostro lavoro in questo, fondandoci sulla parola di Dio: "Consultali sulla questione" e "Se hai preso la decisione, puoi contare sul sostegno di Dio".

Preoccupati che siano presenti le condizioni ante alla corretta applicazione della Mudawwana della famiglia, abbiamo rivolto un messaggio reale al nostro Ministro della giustizia, in cui abbiamo chiarito che la presente Mudawwana, qualunque siano gli elementi di riforma in essa contenuti, per la sua applicazione resta dipendente dalla creazione di una giustizia della famiglia giusta, moderna e efficace. Infatti, attraverso l'applicazione dell'attuale Mudawwana, risulta che le pene e i difetti non sono attribuibili solo ai suoi testi, ma piuttosto alla mancanza di una giustificazione della famiglia adeguata, dal punto di vista materiale, umano e procedurale, in grado di presentare i requisiti di giustizia e di equità e di garantire la celerità nella decisione delle cause e nell'esecuzione.

Abbiamo anche ordinato al Ministro della giustizia di trovare rapidamente delle sedi adatte ai giudici della famiglia nei diversi Tribunali del Regno e di curare la formazione di giudici qualificati di tutti i livelli, avuto riguardo ai poteri che questo progetto conferisce ai giudici, oltre che di accelerare l'istituzione del fondo di garanzia familiare, accelerazione che è necessaria.

Abbiamo infine ordinato che vengano sottoposti alla nostra Maestà proposte circa la costituzione di una commissione di esperti per preparare una guida operativa che contenga le diverse disposizioni, testi e procedure relative alla giustificazione familiare, perché rappresenti un riferimento unificato per tale giustificazione, che costituisca il modo di applicazione della Mudawwana della famiglia. È anche importante ridurre i termini relativi all'esecuzione delle decisioni in materia di famiglia previsti nel codice di procedura civile attualmente in vigore".

Legge n. 70.03

della Mudawwana della famiglia

Capo introduttivo Disposizioni generali

Art. 1. - La presente legge è detta Mudawwana della famiglia; essa sarà indicata nel seguito come Mudawwana.

Art. 2. - Le disposizioni della presente Mudawwana si applicano:

1. a tutti i Marocchini, anche se hanno un'altra cittadinanza;
 2. ai rifugiati, compresi gli apolidi, secondo la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa alla condizione dei rifugiati;
 3. ai rapporti in cui una delle parti è marocchino;
 4. ai rapporti tra Marocchini, quando una delle parti è musulmana.
- Gli ebrei marocchini sono sottoposti alle regole dello statuto personale ebraico marocchino.

Art. 3. - Il Pubblico ministero è considerato parte principale in tutte le azioni dirette all'applicazione delle disposizioni della presente Mudawwana.

LIBRO PRIMO

Il matrimonio

TITOLO PRIMO

La promessa di matrimonio e il matrimonio

Art. 4. - Il matrimonio è un patto consensuale di unione Legale e destinata a durare tra un uomo e una donna. Il suo fine è la fedeltà, la purezza e la creazione di una famiglia stabile sotto la direzione dei due coniugi secondo le disposizioni della presente Mudawwana.